

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

Vietata dal Cap. 82. del Lib. 320 de Municipali nostri Statuti, e da frequenti posteriori Proclami l'estrazione da questa Città, e Provincia di qualunque specie, e quantità di rottami di Vetro, che tutti devono rimanere in alimento della Fornace esistente in Verona, nella quale entro allj due Mesi d' Agosto, Settembre di cadaun' Anno si fabbricano Vetri nuovi ad uso, e comodo di tutta la Popolazione, si rileva con grave senso, che alcuni Speculatori, abusandosi per avidità di guadagno, quantunque illecito, delle seguite diversioni, e cangiamenti, e lusingandosi di passare inosservati, si faccian lecito di spedire per altre Provincie, e Distretti quantità riflessibile di Vetro rotto, e defraudare di tale necessaria materia la Fornace di questa Città.

Contrario un tale disordine alle Statutarie Leggi, ed al provido oggetto d'aver sempre pronto il materiale occorrente per la Fabbrica di Vetri nuovi, ed allontanare il bisogno di ritrarlo d'altronde a prezzo gravoso con susseguente alzamento di prezzo d'ogni specie di Vetraglia tanto necessaria agli usi